SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 994)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST, CENGARLE, TOROS, TONUTTI e BEORCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1977

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, nell'ambito dei provvedimenti approvati dal Parlamento a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Friuli-Venezia Giulia nell'anno 1976, si è disposta la dispensa dalla prestazione del servizio militare per i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977 residenti nei comuni disastrati, nonche l'esezione a domanda per i residenti nei comuni danneggiati, le cui famiglie abbiano subito danni gravemente incidenti sulle loro condizioni economiche.

Per gli altri cittadini si è infine disposta la facoltà di essere arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per essere impiegati in servizi civili a favore delle popolazioni colpite.

Poichè l'opera di ricostruzione delle zone terremotate può considerarsi appena iniziata e persistono i motivi che determinarono le richiamate disposizioni appare necessario assicurare ulteriormente l'apporto ed il contributo dei giovani che, riteniamo, possano essere più utilmente impiegati in attività ed in servizi a favore delle popolazioni sinistrate.

Proponiamo pertanto alla vostra approvazione il presente disegno di legge con il quale tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 648 del 1976, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976 n. 730, si applicano anche ai cittadini che dovranno rispondere alla chiamata alle armi nel 1978 e nel 1979.

Date le finalità del provvedimento e la urgenza di disporre legislativamente in tal senso, confidiamo in una rapida approvazione del presente disegno di legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, si applicano, alle stesse condizioni e con le modalità ivi indicate, ai cittadini soggetti ad obblighi di leva negli anni 1978 e 1979.